



UNIONCAMERE

Unione Italiana
delle Camere di Commercio
Industria Artigianato
e Agricoltura

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, di seguito detto Ministero, - nella persona del
Ministro Antonio Marzano

E

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA, di seguito detta Unioncamere, ente pubblico a norma del D.P.R. 30 giugno 1954 n.
709, con sede in Roma Piazza Sallustio 21, CF 01484460587, in persona del Presidente e legale
rappresentante Carlo Sangalli

PREMESSO

- che al Ministero è attribuita la competenza per l'attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215, concernente "Azioni positive per l'imprenditorialità femminile", tra le cui finalità rientra quella di favorire la creazione di nuova imprenditorialità e la qualificazione delle donne imprenditrici;
- che lo stesso Ministero, anche in considerazione dei principi sanciti dall'Unione europea in materia di pari opportunità e di accesso delle donne al mondo del lavoro,

ritiene opportuna la promozione di iniziative volte a favorire l'imprenditorialità, la formazione, la qualificazione e l'informazione delle donne;

- che ai sensi dell'art. 1 della L. 29 dicembre 1993 n. 580 le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;
- che, in base all'art. 7 della stessa legge, Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio;
- che Unioncamere ha intrattenuto, fin dalla prima fase di attuazione della legge 215/92, un costante rapporto di collaborazione con il Ministero, finalizzato alla realizzazione di specifiche attività di formazione a favore dei funzionari delle Camere di Commercio per promuovere il citato provvedimento legislativo;
- che il Ministero ritiene di particolare interesse, nell'ambito delle azioni strategiche da realizzare a favore dell'imprenditorialità femminile, il ruolo di promozione e animazione che possono svolgere le Camere di Commercio al fine di contribuire al processo di diffusione e radicamento della cultura imprenditoriale tra le donne;
- che proprio in considerazione di quanto sopra il Ministero e Unioncamere hanno stipulato, in data 20 maggio 1999, un Protocollo d'intesa volto a promuovere la costituzione, nell'ambito delle Camere di Commercio, di specifici "Comitati per la promozione dell'imprenditorialità femminile", aventi il compito di sperimentare iniziative per la diffusione e lo sviluppo della cultura di impresa tra le donne;
- che dopo la prima fase di attuazione del Protocollo, che ha consentito la nascita dei predetti Comitati e la realizzazione di interessanti iniziative a supporto dell'imprenditorialità, si ritiene opportuno procedere alla stipula di un nuovo Protocollo, sia per ribadire l'interesse delle parti in ordine al tema dell'imprenditoria femminile, sia per rafforzare i contenuti dei precedenti accordi e i conseguenti impegni, contribuendo ad accrescere la funzionalità operativa dei Comitati;
- che il Ministero e Unioncamere, hanno promosso una specifica iniziativa volta a facilitare l'accesso al credito da parte delle donne, denominata "Progetto per l'accesso delle imprenditrici alle fonti di finanziamento", in accordo con Ministero delle politiche agricole, ABI, Federazioni nazionali dei Confidi, Associazioni imprenditoriali, Mediocredito centrale e Artigiancassa;

Tutto ciò premesso, si pattuisce quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

1. Il Ministero ed Unioncamere concordano di proseguire la collaborazione già avviata con il Protocollo d'intesa del 20 maggio 1999 per la promozione delle opportunità offerte dalla legge 215/92 e, più in generale, per attuare una strategia di sostegno

all'imprenditoria femminile anche attraverso l'attività dei Comitati per l'imprenditorialità femminile istituiti presso le Camere di commercio.

2. Il Ministero ed Unioncamere si impegnano a promuovere azioni di sensibilizzazione verso le Camere di Commercio, al fine di supportare l'attività dei Comitati e favorire l'inserimento di politiche di genere nell'ambito delle attività delle Camere di Commercio, dandone anche informativa al Ministro per le Pari Opportunità al fine di attuare il necessario coordinamento con le altre politiche di Governo in materia di azioni positive.

3. Il Ministero ed Unioncamere si comunicano i nominativi dei rispettivi responsabili incaricati di seguire l'attuazione del presente accordo.

Art. 3

1. I Comitati di cui al precedente art. 2 hanno sede presso le Camere di Commercio che hanno aderito al presente accordo e sono composti da rappresentanti del Consiglio camerale, nonché da rappresentanti indicati dalle Associazioni imprenditoriali di categoria e dalle Organizzazioni sindacali impegnate nella promozione delle pari opportunità, nominati dalla Giunta camerale.

2. I Comitati, che sono composti da almeno 5 componenti, durano in carica tre anni e i componenti possono di norma ricoprire l'incarico per non più di due mandati. I componenti nominano al loro interno un presidente.

Art. 4

1. I Comitati hanno il compito di:

- a) proporre suggerimenti nell'ambito della programmazione delle attività camerali, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria;
- b) partecipare alle attività delle Camere proponendo tematiche di genere in relazione allo sviluppo dell'imprenditoria locale;
- c) promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, anche con studi di settore, per individuare le opportunità di accesso e di promozione delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare;
- d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e professionale e servizi di assistenza manageriale mirata;
- e) attivare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito anche promuovendo la stipula delle convenzioni previste nell'ambito del Progetto per l'accesso delle imprenditrici alle fonti di finanziamento
- f) curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo sviluppo locale promosse dalle Camere di Commercio;
- g) proporre iniziative per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria femminile in generale.

2. I Comitati, in accordo con le Camere di Commercio, promuovono attività di formazione e aggiornamento dei propri componenti, anche inserendo tali attività nell'ambito di piani formativi di livello nazionale e regionale del sistema camerale.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti i Comitati possono utilizzare le informazioni e gli strumenti disponibili nell'ambito della struttura camerale, fermo restando il dovere della riservatezza in ordine ai dati acquisiti e l'obbligo di utilizzarli solo per le finalità proprie degli stessi Comitati.

4. I Comitati operano con una metodologia di rete per favorire lo scambio di esperienze e buone prassi e l'individuazione di azioni comuni.

Art. 5

1. I Comitati diffondono le informazioni sulle iniziative assunte e informano la Giunta Camerale delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

2. Unioncamere presenta annualmente al Comitato per l'imprenditoria femminile di cui all'art.10 della legge n.215/92 una relazione sull'attuazione del Protocollo d'intesa e sulle attività svolte dai Comitati, nonché la loro composizione aggiornata .

Art. 6

1. Il Ministero e Unioncamere provvedono, d'intesa con il Comitato di cui all'art.10 della legge 215/92, alla realizzazione di un rapporto annuale sull'imprenditoria femminile, assicurando l'apporto delle necessarie risorse finanziarie. Tale rapporto sarà inviato anche al Ministro per le Pari Opportunità.

2. Le stesse parti promuovono altresì, sempre d'intesa con il predetto Comitato, l'attivazione di progetti pilota di particolare interesse ed efficacia.

Art. 7

Unioncamere, al fine di favorire tra i singoli Comitati uno scambio di esperienze relative alle attività che questi hanno svolto, potrà organizzare, in accordo con il Ministero e il Comitato per l'imprenditoria femminile, momenti di raccordo e/o incontri, valorizzando la dimensione e il coordinamento regionale delle iniziative.

Art. 8

Unioncamere diffonderà il presente Protocollo d'intesa presso tutte le Camere di Commercio, impegnandosi a promuovere presso le stesse opportune azioni con l'intento di conferire alle tematiche dell'imprenditoria femminile e alle iniziative dei Comitati una crescente centralità nell'ambito dei programmi di attività camerali.

Art. 9

Il presente Protocollo d'intesa , ha la durata di tre anni solari e si rinnova allo scadere di ciascun anno per un eguale periodo, salvo che una parte non ne dia disdetta almeno tre mesi prima dello scadere del termine.

Art. 10

Il presente Protocollo d'intesa è redatto in due originali, dei quali uno per il Ministero ed uno per Unioncamere.

Roma,

PER IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL MINISTRO
(Antonio Marzano)

PER L'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA

IL PRESIDENTE
(Carlo Sangalli)